



GVS S.p.A.

*Sede sociale in Zola Predosa (BO), Via Roma, 50 - capitale sociale euro 1.891.776,93 i.v.
Registro delle Imprese di Bologna e codice fiscale 03636630372 e partita IVA 00644831208 - REA
n° BO-305386*

*Relazione illustrativa degli amministratori sul secondo argomento all'ordine del giorno di parte
straordinaria dell'assemblea convocata per il giorno 8 maggio 2025, in unica
convocazione.*

Secondo argomento all'ordine del giorno di parte straordinaria – Modifica dell'art. 30 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati per il giorno 8 maggio 2025 per l'Assemblea straordinaria degli Azionisti di GVS S.p.A. (la “**Società**” o “**GVS**”) per deliberare in merito alla proposta di modifica dell'articolo 30 dello statuto sociale di GVS (lo “**Statuto**”) volta a recepire le innovazioni normative introdotte dal D. Lgs. 6 settembre 2024 n. 125 (il “**Decreto Sostenibilità**”) con il quale è stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva UE n. 2022/1464 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), come meglio descritto nel prosieguo.

La presente relazione (la “**Relazione**”) ha lo scopo di illustrare le proposte di modifica all'articolo 30, nonché le ragioni che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, le rendono opportune.

* * *

1. Illustrazione e motivazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale

Il Consiglio di Amministrazione propone di modificare l'articolo 30 Statuto sociale di GVS concernente la nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (il “**Dirigente Preposto**”) al fine di recepire le innovazioni normative introdotte dal Decreto Sostenibilità.

In particolare, il predetto provvedimento legislativo ha, *inter alia*, introdotto il nuovo comma 5-ter all'art. 154-bis TUF, a mente del quale il Dirigente Preposto è altresì tenuto ad attestare che la rendicontazione di sostenibilità venga redatta conformemente agli standard di rendicontazione applicabili ai sensi della Direttiva 2013/34/UE e del Decreto Sostenibilità, nonché con le specifiche di cui all'art. 8, par. 4, del Reg. (UE) 2020/852.

A tal fine, il citato comma 5-ter consente agli emittenti di prevedere che tale attestazione possa essere resa da un dirigente diverso dal Dirigente Preposto, dotato di specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità (il “**Dirigente della Sostenibilità**”). Tuttavia, affinché gli emittenti possano avvalersi di tale facoltà, è necessario che la figura del Dirigente della Sostenibilità sia prevista nello statuto, che ne dovrà altresì disciplinare i relativi requisiti di professionalità, alla stregua di quanto già previsto con riferimento al Dirigente Preposto.

In merito, il Consiglio di Amministrazione, al fine di poter beneficiare di maggiore flessibilità nell'individuazione del dirigente chiamato a rilasciare le attestazioni in materia di sostenibilità, ritiene opportuno procedere alla suddetta modifica statutaria, introducendo quindi la facoltà di attribuire le competenze in materia di attestazione sulla rendicontazione di sostenibilità al Dirigente della Sostenibilità, delineandone i relativi requisiti (come meglio precisato nel prospetto di raffronto che segue), fermo restando che, in assenza dell'esercizio di tale facoltà da parte del Consiglio di Amministrazione, la suddetta attestazione sarà rilasciata dal Dirigente Preposto, in conformità con quanto previsto dalla normativa applicabile.

Per completezza, si segnala che con delibera del 28 gennaio 2025, per effetto delle norme transitorie contenute nel Decreto di Sostenibilità, il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Collegio Sindacale e del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, ha nominato la Dott.ssa Francesca Olivieri quale dirigente preposto alla rendicontazione di sostenibilità.

La modifica proposta è meglio dettagliata di seguito.

TESTO ORIGINALE	TESTO PROPOSTO
Articolo 30 <u>Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari</u>	Articolo 30 <u>Nomina del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e del dirigente responsabile della rendicontazione di sostenibilità</u>

30.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.	30.1 Il Consiglio di Amministrazione (i) nomina e revoca un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale; (ii) ne determina la durata e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi per l'esercizio delle funzioni.
30.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.	30.2 Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è nominato tra soggetti in possesso di una significativa esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario, di almeno 5 anni, e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.
	30.3 Resta ferma la facoltà del consiglio di amministrazione di attribuire, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, i poteri e le responsabilità di cui al comma 5-ter dell'art. 154- bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e della normativa, anche di attuazione, <i>pro tempore</i> applicabile in materia di rendicontazione di sostenibilità a un dirigente diverso dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dotato di adeguata esperienza e specifiche competenze in materia di rendicontazione di sostenibilità e che sia in possesso degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare.

2. Valutazioni in merito alla ricorrenza del diritto di recesso

Le modifiche all'articolo 30 dello Statuto, proposte dal Consiglio di Amministrazione, non comportano il diritto di recesso in capo agli Azionisti che non abbiano concorso alla deliberazione in quanto non ricorre alcuno dei casi contemplati dall'articolo 2437 del Codice Civile né da altre disposizioni di legge o regolamentari o statutarie vigenti e applicabili.

3. Proposta di deliberazione

Signori Azionisti,

per le ragioni sopra illustrate, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di assumere le seguenti deliberazioni:

“L’Assemblea di GVS S.p.A., esaminate e discusse la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi contenute,

delibera

- (i) *di approvare la modifica all'articolo 30 dello statuto sociale, secondo quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione;*
- (ii) *di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente fra loro, tutti i poteri occorrenti per provvedere, anche a mezzo di procuratori, (a) all'esecuzione di tutte le operazioni conseguenti alle delibere di cui sopra, con tutti i più ampi poteri al riguardo e le facoltà occorrenti per la stipulazione di ogni necessario incombente o atto; (b) ad introdurre nella presente deliberazione le eventuali modificazioni, variazioni o aggiunte che risultassero necessarie o comunque richieste dalle Autorità competenti; e (c) a quanto necessario per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi incluso l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la presente delibera sia iscritta nel Registro delle Imprese”.*

* * *

Zola Predosa, 24 marzo 2025

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente, Alessandro Nasi